

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 Marca trevigiana

Via S. Ambrogio di Fiera 37 – 31100 TREVISO
Cod. Ente 050-109 – Cod. Fisc. 03084880263

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA
SUL VERBALE D'ACCORDO DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE STIPULATI IL
5 GIUGNO 2020

**OGGETTO: ATTUAZIONE LINEE DI INTERVENTO REGIONALI PER LA REMUNERAZIONE
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO IMPEGNATO
NELL'EMERGENZA COVID.**

*La presente relazione viene compilata secondo lo schema predisposto dal Ministero
dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato con
circolare n. 25 del 19 luglio 2012.*

**MODULO 1. ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO
DEL CONTRATTO.**

- **Tipologia del contratto integrativo:** contratto stralcio su specifiche materie.
- **Data di sottoscrizione:** 05/06/2020
- **Materie trattate e periodo temporale di vigenza:**

Utilizzo risorse aggiuntive regionali ai fondi contrattuali per emergenza COVID-19	Anno 2020
---	-----------

- **Composizione delle delegazioni trattanti:**

<i>delegazione trattante di parte pubblica</i>	
Dott.ssa Annamaria Tomasella – Direttore amministrativo (con funzione di Presidente nel caso di assenza del Direttore Generale)	Firmato
Dott. Stefano Formentini - Dir. Medica di ospedale	Firmato
Dott. Michelangelo Salemi - Dir. Medica di ospedale	Firmato
Dott. Filippo Spampinato - Direttore UOC Gestione risorse umane	Firmato
Dott. Alberto Coppe - Direttore UOC Servizio Professioni Sanitarie	Firmato

<i>delegazioni trattanti di parte sindacale</i>	
R.S.U.: sig.ri Aldo Lorenzon, Nicola Marcato, Luisa Codato	Firmato
FP CGIL: sig. Sara Tomasin	Firmato
CISL FP: sig.ri Fabio Zulian, Paolo Cendron, Alessandra Prosdocimo, Roberto Piva, Giovanni Fabbian	Firmato
UIL FPL: sig.ri Beniamino Gorza, Florio Michielin, Marco Mainenti	Firmato
NURSING UP: sig.ri Diego Cavallin, Franca Piatto	Firmato
FIALS: sig.ri Mauro Vignola, Alessandro Zuliani	Firmato

- **Soggetti destinatari:** dipendenti del comparto, secondo quanto previsto dal presente accordo sindacale.
- **Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato:**
L'accordo in oggetto rispetta i principi in materia di premialità di cui al D.Lgs. n. 150/2009, nonché i principi di riserva di legge e relativa individuazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa previsti dal medesimo decreto legislativo, per quanto tutt'ora applicabili, anche alla luce del D.Lgs. 141/2011 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento anche all'ottimizzazione della produttività del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
- **Certificazione dell'organo di controllo interno:** richiesta con la presente relazione.

MODULO 2. ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

L'obiettivo dell'accordo è dare attuazione a quanto previsto nel paragrafo intitolato "Criteri di riconoscimento di progetti specifici legati all'emergenza Covid-19" dell'Allegato B alla D.G.R. Veneto 646/2020 definendo per il personale del Comparto Sanità impegnato nelle attività correlate alla emergenza da COVID-19 i criteri e le modalità per fruire della particolare maggiorazione della produttività ivi prevista.

• **Art. 1 – Progetti specifici legati all'emergenza Covid-19 di cui all'Allegato B alla D.G.R. Veneto 646/2020**

1. Le parti, richiamato integralmente il paragrafo intitolato "Criteri di riconoscimento di progetti specifici legati all'emergenza Covid-19" dell'Allegato B alla D.G.R. Veneto 646/2020 e relativamente ai progetti destinati agli operatori dei ruoli sanitario e tecnico, individuano i servizi impegnati nelle attività correlate all'emergenza Covid:
 - personale così come individuato dal Servizio Professioni Sanitarie e indicato nel Verbale 7 del 22 aprile 2020 (già trasmesso alle OOS);
 - personale dei servizi di microbiologia e laboratorio;
 - personale dei servizi territoriali e del Dipartimento di Prevenzione come individuato dai singoli Responsabili dei Servizi sulla base di quanto previsto dall'accordo regionale.
2. Viene confermata l'ulteriore quota economica prevista per il maggior impegno profuso e per l'attività resa per i servizi come sopra individuati, dal personale con incarichi di organizzazione, ed in particolare esercitante la funzione di coordinamento, al quale non spetti la remunerazione per lavoro straordinario ex art. 20 c. 2 CCNL 21 maggio 2018, secondo quanto indicato nel verbale di confronto regionale.
3. Le progettualità relative ad altri dipendenti, diversi da quelli individuati al punto 1, comunque impegnati in attività connesse all'emergenza attraverso attività di supporto (sanitarie, tecniche, amministrative) vengono articolate e definite a livello aziendale, sulla base dei progetti presentati da parte dei Responsabili dei servizi coinvolti secondo quanto previsto dal verbale di confronto regionale.
4. In merito alla possibilità di incremento della quota economica per riconoscere il maggior impegno profuso dal personale con incarichi di organizzazione, ed in particolare esercitante la funzione di coordinamento, al quale non spetti la remunerazione per lavoro straordinario ex art. 20 c. 2 CCNL 21 maggio 2018, le parti concordano di incrementare la quota economica del 20%, fermo restando che tale quota è riconosciuta solo al personale con incarico il cui valore economico è tra 3.228 e 7.500 Euro.
5. Tutti i progetti saranno presentati, e approvati dalla Direzione Strategica, attraverso apposita scheda (allegata al presente verbale d'accordo) da parte dei Responsabili dei Servizi individuati, e dovranno indicare il periodo di riferimento (compreso tra il 21 febbraio e il 31 maggio 2020) del singolo progetto, gli obiettivi, i nominativi dei partecipanti al progetto e la valutazione positiva del dirigente in merito al raggiungimento dell'obiettivo.

• **Art. 2 - Norme finali e di rinvio**

Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e

della contrattazione collettiva nazionale, compresa la facoltà di sospendere l'esecuzione parziale o totale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Viene richiamato quanto previsto all'art.5 comma 1 del Verbale d'accordo sottoscritto in data 29 aprile 2020.

- **Risultati attesi dalla sottoscrizione degli accordi.**

I risultati attesi sono di dare attuazione all'accordo raggiunto tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. del Comparto a livello regionale recepito dalla D.G.R. Veneto 646/2020 al fine di compensare l'eccezionale impegno profuso, in una generale situazione di assoluta criticità e stress, spesso a rischio della propria salute personale, e l'assoluta professionalità e abnegazione dimostrata da parte del personale del comparto nel corso dell'attuale stato emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19.


- **Compatibilità economico-finanziaria**

Con riferimento all'art. 1 si precisa che la copertura finanziaria è stata richiesta da questo servizio con nota n. 89004 del 8/6/2020 al servizio economico finanziario per l'aggiornamento del costo del personale per l'anno 2020 nei limiti dell'importo previsto nelle linee guida emanate dalla Regione con prot. n. 203212 del 22/05/2020 (che si allega per pronta evidenza) che prevede un impegno di spesa di euro 3.808.991,00 al netto di oneri e che costituisce limite invalicabile di spesa per le finalità di cui al presente accordo.

La presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, unitamente ai verbali d'accordo cui si riferisce, viene trasmessa al Collegio sindacale per le verifiche di competenza in applicazione dell'art. 54, comma 3-sexies e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché con riferimento alle procedure definite dall'art. 5, comma 3, del CCNL 7 aprile 1999.

Treviso, 8 giugno 2020

Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Filippo Spampinato



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Benazzi





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 22 MAG. 2020 Protocollo N° 203212 Class: C001 Prat. Fasc. Allegati N° 2

Oggetto: Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale del Comparto Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ai Sigg.ri Direttori Generali
delle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto

Al Signor Direttore Generale
dell'Azienda Ospedale-Università di
PADOVA

Al Signor Commissario
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
VERONA

Al Signor Direttore Generale
dell'Istituto Oncologico Veneto
PADOVA

e, p.c. Al Signor Direttore Generale
di Azienda Zero
PADOVA

Si comunica che in data odierna la Giunta Regionale ha adottato una deliberazione con la quale sono stati approvati un verbale di intesa e un verbale di confronto, sottoscritti, rispettivamente, il 28 aprile e il 20 maggio 2020 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio sanitarie e Sociali e dalle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità. In particolare i contenuti del verbale di confronto del 20 maggio 2020 integrano le linee di indirizzo in oggetto indicate.

Nell'assicurare che il predetto provvedimento sarà inviato alle SS.LL. non appena perverrà a quest'Area, si trasmettono fin d'ora i citati verbali, con preghiera di dare ad essi, per quanto di competenza, tempestiva applicazione, provvedendo, in particolare, a convocare quanto prima, in adesione all'invito formulato dalla stessa deliberazione regionale, le organizzazioni sindacali del Comparto per l'attivazione della contrattazione integrativa, laddove contrattualmente prevista.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
Dr. *Domenico Mantoan*

IL VICARIO

IL DIRETTORE
Dott. *Claudio Costa*

Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR : Dott. Claudio Costa
Referente per l'istruttoria: Giorgio Rizzardi

Area Sanità e Sociale
Direzione Risorse Strumentali SSR
Palazzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia - tel. n. 041/2793434 - 3488 - 3550
e-mail: risorsestrumentalissr@regione.veneto.it
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

VERBALE DI INTESA

TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SANITA'

**Per l'individuazione e la destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare le
particolari condizioni dei lavoratori impegnati nell'emergenza Covid-19
negli Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Veneto**

Premessa

- L'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19 ha determinato nella Regione del Veneto una generalizzata riorganizzazione delle attività in ambito sanitario e socio-sanitario, sia ospedaliera che territoriali, che si è tradotta, da un lato nell'incremento dei posti letto delle unità operative di terapia intensiva, sub intensiva e malattie infettive, e dall'altro nella riconversione di interi ospedali o di reparti che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti da contagio;
- Tale riorganizzazione ha comportato, di conseguenza, anche una revisione delle modalità di lavoro con un incremento molto rilevante sia dell'attività lavorativa del personale sia del numero delle unità di lavoratori quotidianamente impegnati a fornire le prestazioni necessarie a fronteggiare tale emergenza. Le aziende hanno, infatti, provveduto all'assunzione di nuovo personale, sia dipendente che non dipendente, a rivedere l'organizzazione delle attività e ad effettuare i necessari trasferimenti di personale verso gli ambiti che più lo richiedevano;
- Ciò ha determinato un notevole impatto sulle condizioni di lavoro di tutti gli operatori, in particolare di quelli impegnati nei reparti e servizi di assistenza ai pazienti Covid-19 e in attività collegate all'emergenza Covid-19;
- La situazione emergenziale ed assolutamente eccezionale, ha imposto alla Regione e alle Organizzazioni Sindacali una riflessione per determinare quali risorse e strumenti poter mettere in campo per sostenere lo sforzo fatto dal personale del Servizio Sanitario Regionale, riconoscendo che lo stesso ha sempre dimostrato grande professionalità, impegno, responsabilità, disponibilità e dedizione al lavoro;
- Le parti ritengono quanto mai opportuno condividere l'individuazione e la destinazione di specifiche risorse, in coerenza con le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, per riconoscere il maggior impegno correlato all'emergenza Covid-19, del personale del servizio sanitario regionale;
- Le leve retributive individuate sono riepilogate nel presente verbale d'intesa, mentre saranno demandate a verbali di confronto o accordi, qualora previsto, con le Organizzazioni

1. Riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario

L'articolo 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede:

“Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.”

In base all'allegato A del D.L. 18/2020, alla Regione del Veneto sono stati assegnati 20.310.889 euro, al lordo degli oneri riflessi. Tale importo deve essere suddiviso tra dirigenza e comparto, e sarà destinato all'incremento, in deroga all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza dell'area sanità e dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità.

I criteri di ripartizione tra dirigenza e comparto saranno stabiliti con successivo verbale.

2. Riconoscimento specifiche indennità contrattuali a personale operante in reparti Covid

Riconosciuto che l'emergenza in atto ha comportato una maggiore esposizione al rischio di contagio per il personale dedicato all'assistenza di pazienti positivi al Covid-19 e in un'ottica di parità di trattamento di tutto il personale del comparto impegnato nell'assistenza di tali pazienti, si conviene di estendere il riconoscimento dell'indennità di malattie infettive prevista dall'articolo 86, comma 6, lett. c) del CCNL 21 maggio 2018, al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio-sanitari per ogni giornata di effettivo servizio prestato presso le unità operative con pazienti Covid.

Si conviene, altresì, di riconoscere l'indennità di terapia sub intensiva al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio-sanitari che prestano servizio presso le unità operative che saranno specificatamente qualificate come “sub intensive”.

L'ultimo periodo del comma 6, dell'articolo 86 del CCNL espressamente prevede che i servizi elencati nel suddetto comma, siano individuati dalle Regioni, nell'ambito del confronto regionale di cui all'articolo 6 del CCNL in argomento, in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.

La possibilità della predetta estensione per l'indennità di malattie infettive è stata confermata dall'ARAN con nota prot. n. 2739 dell'8 aprile 2020 indirizzata alla Regione Veneto.

Alla copertura dell'estensione del riconoscimento di tale indennità si provvederà con le risorse del fondo condizioni di lavoro e incarichi.

Le modalità per l'erogazione di tali risorse così come i servizi individuati saranno stabiliti in verbale di confronto, essendo previsto dall'art. 86, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità del 21/05/2018.

3. Realizzazione di progetti specifici legati all'emergenza COVID-19

Il sistema retributivo accessorio della premialità legata alla performance consente di rimodulare gli obiettivi in corso d'anno. Pertanto, potrà essere individuata, previo passaggio in contrattazione integrativa, una particolare maggiorazione della produttività da destinare al personale impegnato nelle attività correlate all'emergenza, eventualmente da graduare in relazione all'intensità dell'impegno profuso.

Specifici indirizzi in merito saranno formulati in sede di confronto regionale.

4. Incremento delle risorse disponibili

Al fine di rendere pienamente attuabile il pacchetto di interventi descritto diventa imprescindibile un intervento normativo statale che incrementi in misura sensibile le risorse disponibili e ne renda più flessibile l'utilizzo.

A tale riguardo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato al Governo una serie di proposte tra le quali, in particolare alcuni emendamenti che risultano assolutamente irrinunciabili.

Tali interventi normativi sono necessari per consentire di:

1. Destinare le risorse già stanziare all'articolo 1 del D.L. 18/2020 non solo per la remunerazione delle ore di lavoro straordinario ma anche per il finanziamento delle specifiche indennità contrattuali e riconoscere i relativi benefici non solo al personale sanitario ma anche al personale amministrativo e tecnico impegnato direttamente o indirettamente nel contrasto all'emergenza epidemiologica;
2. Incrementare non solo i fondi delle condizioni di lavoro (che remunerano gli istituti del lavoro straordinario e le indennità), ma anche i fondi che remunerano la produttività;
3. Con riferimento alle risorse aggiuntive consentite alle Regioni, superare i vincoli in materia di spesa del personale posti dalla normativa vigente (diversamente le stesse risorse sarebbero di fatto inutilizzabili);
4. Rendere possibile per le regioni di prevedere ulteriori risorse, fino al doppio di quelle già previste nella citata tabella A, ossia per la Regione Veneto ulteriori 40.621.760 di euro.

A tale ultimo riguardo la Regione, al fine di poter disporre di un volume di risorse adeguato ad attuare le proposte sopra descritte, si impegna sin d'ora a rendere disponibili tutti gli ulteriori importi di cui punto 4. che saranno consentiti dalla normativa nazionale.

Qualora la normativa nazionale dovesse prevedere altri strumenti per la valorizzazione del personale del Ssn gli stessi saranno oggetto di ulteriore confronto tra le parti.

Le parti si riservano inoltre di verificare la possibilità di reperire ulteriori risorse previste da disposizioni contrattuali e di legge vigenti.

Le parti prendono atto della necessità di dare attuazione in tempi brevi a quanto previsto, calendarizzando incontri di norma settimanali sino alla definizione di tutte le questioni richiamate nel presente verbale di incontro.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali la Regione si impegna a verificare le modalità con cui gli enti e le aziende del Ssr hanno erogato il premio ai lavoratori dipendenti previsto dall'art.63 del decreto legge n.18 del 2020 (premio 100 euro).

Per quanto attiene infine la ripresa presso le aziende sanitarie del Ssr delle attività ordinarie, sospese o ridotte a seguito dell'emergenza Covid-19, le parti ritengono che il concreto riavvio delle attività in parola, con riferimento alle ricadute organizzative e alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, avvenga con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali a livello aziendale.

Per la Regione del Veneto

L'Assessore alle politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali
Manuela Lanzarin
(F.to)

28 APR. 2020

Per le Organizzazioni Sindacali
del Comparto Sanità

FP CGIL
(F.to)

CISL FP
(F.to)

UIL FPL
(F.to)

FIALS
(F.to)

FSI-USAE
(F.to)

NURSING UP
(F.to)

VERBALE DI CONFRONTO

TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO

Per l'attuazione del verbale di intesa del 28 aprile 2020 con il quale sono state definite le linee di intervento per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale impegnato nell'emergenza Covid-19.

Con verbale di intesa sottoscritto il 28 aprile 2020 tra l'amministrazione regionale e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto sono state concordate linee di intervento finalizzate al riconoscimento dello straordinario impegno profuso dal predetto personale per far fronte all'emergenza Covid-19 e al ristoro dello stato di disagio conseguente alle condizioni di lavoro e alle misure organizzative adottate per far fronte all'emergenza medesima.

In particolare sono state prefigurate azioni per il riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario e di specifiche indennità al personale operante in reparti Covid nonché per la realizzazione di progetti legati all'emergenza.

Successivamente l'Amministrazione regionale, in esito agli incontri con le organizzazioni sindacali del Comparto, della dirigenza Area Sanità e della Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo tenutisi nelle giornate dell'11 e del 12 maggio 2020, ha definito i criteri di riparto tra l'area del Comparto e le aree dirigenziali delle risorse stanziare dall'articolo 1 del DL. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, pari a euro 20.310.880, nonché delle eventuali risorse autorizzate da successive norme di legge statale a favore del personale impegnato nell'emergenza Covid-19 in misura proporzionale al personale complessivamente in servizio presso le Aziende ULSS e Ospedaliere, nelle aree del Comparto e della dirigenza, alla data del 31 Marzo 2020.

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato il DL n.34 il quale ha modificato l'art.1 del DL n.18/2020, il cui testo coordinato è quindi il seguente:

Art. 1 *Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale*

1. *Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato*

nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per garantire la remunerazione di tutte le prestazioni di cui al cui comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018.

L'Amministrazione regionale, dando seguito all'impegno sottoscritto con il verbale di intesa del 28 aprile 2020 citato, rende disponibili tutti gli ulteriori importi consentiti dalla normativa citata, pari a euro 40.621.760, al lordo degli oneri riflessi.

Le risorse complessivamente utilizzabili per garantire la remunerazione di tutte le prestazioni di cui al cui all'art.1, comma 1 del DL 18/2020 a favore del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono quindi pari a euro 60.932.640, al lordo degli oneri riflessi, pari a euro 45.814.017 al netto degli stessi.

Sulla base del criterio di ripartizione individuato le risorse complessivamente disponibili per il personale del comparto sono pari a euro 38.232.540, al netto degli oneri riflessi.

Con il presente verbale le parti condividono i seguenti indirizzi attuativi delle previsioni del richiamato verbale di intesa sottoscritto il 28 aprile 2020, con riferimento alle specifiche risorse in parola.

Criteri di allocazione delle risorse tra le aziende e tra i fondi condizioni di lavoro e incarichi e premialità e fasce.

Le parti concordano di ripartire le risorse tra le aziende attraverso il seguente criterio: per l'80% sulla base del personale in servizio al 31 marzo 2020 e per il 20% sulla base dell'incidenza dei ricoveri Covid per azienda registrati nel periodo 2 marzo - 4 maggio 2020. Tali risorse incrementano per un terzo il fondo condizioni di lavoro e incarichi e per due terzi il fondo premialità e fasce, secondo i valori indicati per ciascuna azienda

nella sottostante tabella. In particolare l'incremento del primo fondo dovrà essere utilizzato per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario e per la corresponsione delle indennità di spettanza del personale coinvolto nell'emergenza, mentre le somme destinate al fondo premialità e fasce dovranno finanziare i progetti descritti nel presente verbale. Preso atto della destinazione "prioritaria" agli istituti collegati alle condizioni di lavoro prevista dalla norma, le aziende potranno disporre un incremento maggiore del primo fondo rispetto al secondo qualora ciò sia strettamente necessario a garantire la remunerazione degli istituti stessi in relazione alla gestione dell'emergenza Covid-19.

Le parti concordano altresì sulla opportunità di accantonare, prima di effettuare il riparto sulla base del suddetto criterio, la somma di euro 2.500.000 al netto degli oneri riflessi, che sarà allocata, previo confronto con le organizzazioni sindacali regionali, in una fase successiva, a seguito del monitoraggio della prima fase applicativa delle presenti linee di indirizzo a livello aziendale, allo scopo di garantire la necessaria omogeneità nella distribuzione delle risorse tra le aziende. In questa fase verrà valutata la destinazione di una quota di risorse allo IOV per progetti di supporto svolti presso la sede di Castelfranco, da quantificare sulla base della quota media assegnata alle aziende sanitarie.

Azienda	Ripartizione Risorse da pers. in Servizio	Ripartizione Risorse da ricoveri	Importo Complessivo	a Fondo condizioni di lavoro e incarichi	a Fondo premialità e fasce
501 - Dolomiti	€ 1.683.235	€ 283.461	€ 1.966.697	€ 655.566	€ 1.311.131
502 - Marca Trevigiana	€ 4.468.726	€ 1.244.761	€ 5.713.487	€ 1.904.496	€ 3.808.991
503 - Serenissima	€ 3.644.226	€ 839.386	€ 4.483.612	€ 1.494.537	€ 2.989.075
504 - Veneto Orientale	€ 1.231.808	€ 240.403	€ 1.472.211	€ 490.737	€ 981.474
505 - Polesana	€ 1.451.489	€ 222.660	€ 1.674.150	€ 558.050	€ 1.116.100
506 - Euganea	€ 3.316.993	€ 677.942	€ 3.994.935	€ 1.331.645	€ 2.663.290
507 - Pedemontana	€ 1.914.575	€ 653.040	€ 2.567.615	€ 855.872	€ 1.711.744
508 - Berica	€ 2.944.751	€ 544.097	€ 3.488.847	€ 1.162.949	€ 2.325.898
509 - Scaligera	€ 2.643.266	€ 1.171.302	€ 3.814.568	€ 1.271.523	€ 2.543.045
901 - AO di Padova	€ 2.895.661	€ 615.273	€ 3.510.935	€ 1.170.312	€ 2.340.623
912 - AOUI di Verona	€ 2.391.301	€ 654.182	€ 3.045.483	€ 1.015.161	€ 2.030.322
999 - Regione del Veneto	€ 28.586.032	€ 7.146.508	€ 35.732.540	€ 11.910.847	€ 23.821.693

Linee di indirizzo per l'individuazione delle terapie sub-intensive e per il riconoscimento dell'indennità di malattie infettive al personale operante in reparti Covid-19

L'articolo 86, comma 6, del CCNL del Comparto sanità del 21/05/2018, prevede che al personale infermieristico vengano riconosciute le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

- nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
- nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13;
- nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30/01/1998 e s.m.i.: € 5,16.

Tali indennità possono essere corrisposte anche agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti/servizi indicati nel predetto comma 6 e ad altri operatori del ruolo sanitario così come previsto dal comma 10.

L'ultimo periodo del comma 6, prevede che i reparti/servizi elencati nel medesimo siano individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6 del CCNL in argomento, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.

Con il presente documento si forniscono linee di indirizzo agli enti e aziende del SSR per il riconoscimento di tali indennità, in particolare:

- si individuano i servizi qualificati a livello regionale quali “terapie sub-intensive”, in considerazione del livello di assistenza che gli stessi sono tenuti a garantire ai pazienti in questo particolare momento emergenziale; al personale impiegato presso tali servizi deve essere riconosciuta l'indennità di terapia sub-intensiva di cui all'art. 86, comma 6, lett. b) del CCNL del comparto sanità 21/05/2018;
- si individuano i servizi che si ritengono assimilati ai servizi di malattie infettive in considerazione della tipologia, della numerosità di pazienti trattati e della maggiore esposizione al rischio di contagio per il personale che vi opera; al personale impiegato presso tali servizi deve essere riconosciuta l'indennità di malattie infettive di cui all'art. 86, comma 6, lett. c) del CCNL comparto sanità 21/05/2018.

La possibilità della predetta estensione è stata confermata dall'ARAN con nota prot. n. 2739 dell'8 aprile 2020 indirizzata alla Regione Veneto.

1. I servizi che si individuano quali “terapie sub-intensive” a livello regionale, nella fase di emergenza in parola e comunque non oltre il 31 luglio 2020, sono i seguenti:
 - a) pneumologia;
 - b) pronto soccorso/Suem;
 - c) altri servizi di terapia subintensiva specificamente previsti.

Le parti concordano di demandare alla contrattazione integrativa l'eventuale coordinamento tra l'indennità di terapia sub intensiva riconosciuta dal presente accordo e le eventuali progettualità già riconosciute nei medesimi reparti e servizi.

2. I servizi coinvolti nell'emergenza Covid-19, assimilati alle malattie infettive sono i seguenti:
 - a) terapie intensive e semintensive nonché l'estensione delle malattie infettive così come definite dal Piano Operativo Regionale;
 - b) reparti o servizi completamente o parzialmente dedicati a pazienti Covid;

- c) i servizi ospedalieri, territoriali o dei dipartimenti di prevenzione nei quali sia stato strutturato un servizio e sia possibile individuare personale dedicato all'assistenza diretta dei pazienti Covid o presunti tali.

L'indennità di malattie infettive si cumula, in applicazione dell'articolo 86, comma 14 del CCNL 21 maggio 2018, con le altre indennità di cui al comma 6, se spettanti.

L'estensione delle predette indennità ai servizi di cui sopra decorre dal 21 Febbraio 2020 e, comunque, dalla data di attivazione degli stessi, a seguito dell'adozione dei singoli provvedimenti attuativi regionali e aziendali e comunque sino al perdurare dei servizi in parola e non oltre il 31 Luglio 2020. Al termine della prima fase emergenziale, al perdurare della necessità di attivazione di tali servizi, le parti si riconvocano a livello regionale per individuare, compatibilmente con quanto consentito dal quadro normativo e contrattuale vigente, ulteriori modalità di finanziamento delle indennità spettanti.

Alla copertura di tali indennità le Aziende provvederanno con le risorse del fondo condizioni di lavoro e incarichi, così come integrate a seguito dell'approvazione del presente verbale di confronto.

Gli importi relativi alle suddette indennità di competenza delle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2020 saranno erogati con gli emolumenti del mese di giugno 2020.

Per le mensilità successive, le stesse seguiranno le consuete modalità di computo ed erogazione delle indennità già note a livello aziendale. Analogamente gli enti e le aziende del Ssr procederanno a liquidare con gli emolumenti del mese di giugno le ore di lavoro straordinario effettuate nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.

Criteri per il riconoscimento di progetti specifici legati all'emergenza Covid-19

Nel verbale di intesa sottoscritto il 28 aprile 2020 è stata riconosciuta la possibilità di individuare, attraverso specifici progetti e previo passaggio in contrattazione integrativa, una particolare maggiorazione della produttività da destinare al personale impegnato nelle attività correlate all'emergenza, eventualmente da graduare in relazione all'intensità dell'impegno profuso.

Si ritiene necessario fornire alle aziende i seguenti indirizzi, al fine di assicurare omogeneità sul territorio regionale:

1. I progetti dovranno essere graduati a livello aziendale in funzione del diverso grado di intensità di impegno richiesto al personale. Si destina al raggiungimento degli obiettivi l'importo di euro 1.200 agli operatori del ruolo sanitario e del ruolo tecnico direttamente coinvolti nell'assistenza di pazienti Covid e operanti nei seguenti servizi:

- Ospedali “convertiti” per assistere direttamente pazienti Covid;
 - Terapie intensive;
 - Unità Operative riconosciute come sub intensive nel periodo di emergenza Covid;
 - Reparti (diversi dalle terapie intensive e sub intensive) “completamente convertiti” per assistere pazienti Covid;
 - Reparti (diversi dalle terapie intensive e sub intensive) “parzialmente convertiti” per assistere pazienti Covid;
 - Altri servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: radiologia, laboratorio, servizi del dipartimento di prevenzione, servizi territoriali, obitorio, trasporti), nei quali sia possibile individuare personale dedicato alla diagnostica, alla refertazione o all’assistenza extra ospedaliera istituite appositamente per far fronte alle nuove necessità derivanti dall’emergenza Covid, dedicate ai pazienti o ai presunti tali.
2. Un’ulteriore quota viene prevista per il maggior impegno profuso e per l’attività resa, nei servizi sopra individuati, dal personale con incarichi di organizzazione e, in particolare, esercitante la funzione di coordinamento, al quale non spetti la corresponsione della remunerazione per lavoro straordinario in rapporto alla previsione di cui all’articolo 20, comma 2 del CCNL 21 maggio 2018. Tale quota aggiuntiva è pari al 20 % per il personale con incarico il cui valore economico è tra 3.228 e 5.500 euro, e pari al 15% per il personale con incarico il cui valore economico è tra 5.501 e 7.500 euro.
 3. Il compenso dovrà essere erogato ai singoli dipendenti stabilmente adibiti ai reparti di cui sopra al raggiungimento degli obiettivi nelle seguenti misure:
 - il 100% degli importi procapite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 60% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all’impegno lavorativo richiesto;
 - il 70% degli importi procapite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 60% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all’impegno lavorativo richiesto;
 - il 40% degli importi procapite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all’impegno lavorativo richiesto.
 4. Va riconosciuto come personale partecipante e presente a tutti gli effetti anche chi risultava in infortunio/malattia da Covid-19 o in quarantena con sorveglianza attiva.

5. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si tiene conto della percentuale dell'orario previsto nel contratto rispetto all'impegno pieno di 36 ore settimanali.
6. Non spetterà alcun compenso ai dipendenti la cui presenza in servizio sia stata inferiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all'impegno lavorativo richiesto.
7. Il periodo di realizzazione dei progetti è compreso nel periodo di gestione dell'emergenza: 21 febbraio – 31 maggio 2020.
8. Ai progetti partecipa il personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato. Per i lavoratori somministrati che abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi del progetto la contrattazione integrativa valuterà la possibilità di applicare quanto previsto dall'art. 59, comma 4 del CCNL 21 maggio 2018.
9. I progetti (collegati a obiettivi straordinari di performance organizzativa e alle modifiche dei modelli organizzativi intervenuti ai quali partecipano e contribuiscono in egual modo tutti i dipendenti delle strutture e servizi interessati, condividendone i risultati) dovranno essere sinteticamente descritti in una scheda progetto che dovrà essere sottoscritta dal responsabile del servizio quale attestazione del raggiungimento dell'obiettivo e di conclusione delle attività, prima del riconoscimento economico. La scheda dovrà indicare i nominativi del personale partecipante al progetto e la valutazione positiva del dirigente in merito al raggiungimento dell'obiettivo.
10. Le progettualità relative ad altri dipendenti, diversi da quelli coinvolti al punto 1 comunque impegnati in attività connesse all'emergenza attraverso attività di supporto (sanitarie, tecniche o amministrative), vengono articolate e definite a livello aziendale. In particolare, a tale livello sarà necessario individuare servizi che nel periodo dell'emergenza hanno risposto a fabbisogni assistenziali non assicurabili in reparti Covid dedicati, ove sia stato individuato personale dedicato al trattamento di pazienti Covid o sospetti tali. Rientrano in questa categoria anche attività amministrative e tecniche riorganizzatesi in relazione all'emergenza qualora sia stato individuato personale destinato alla realizzazione di obiettivi direttamente connessi alle esigenze derivanti dall'emergenza. In questo caso si ritiene di dover destinare ai dipendenti interessati, al raggiungimento degli obiettivi, un importo non superiore a euro 600. Anche in questo caso si terrà conto della effettiva presenza in servizio in relazione all'impegno lavorativo richiesto.

11. Nell'ambito della contrattazione aziendale la quota economica potrà essere incrementata fino al 20% per riconoscere il maggior impegno profuso dal personale con incarichi di organizzazione ed, in particolare, esercitante la funzione di coordinamento, al quale non spetti la corresponsione della remunerazione per lavoro straordinario in rapporto alla previsione di cui all'articolo 20, comma 2 del CCNL 21 maggio 2018. Tale ulteriore quota è riconosciuta al personale con incarico il cui valore economico è compreso tra 3.228 e 7.500 euro.

La corresponsione degli importi relativi alle progettualità di cui al punto 1 ai dipendenti interessati dovrà avvenire, previa verifica dell'OIV aziendale al termine del progetto, entro il mese di luglio 2020. Per consentire il rispetto di tale termine l'OIV dovrà entro il 30 giugno 2020 (se necessario anche in modalità audio-videoconferenza come previsto dalla D.G.R. 140/2016) fornire parere positivo in merito alla realizzazione dei progetti, risultante da specifica relazione della Direzione Aziendale collegata alle schede di cui sopra.

Le aziende forniscono adeguata informazione preventiva alle organizzazioni sindacali in merito alle modalità di utilizzo delle risorse, con particolare riferimento alla distribuzione tra fondo condizioni di lavoro e fondo premialità e fasce.

La corresponsione degli importi relativi alle progettualità di cui al punto 10 ai dipendenti interessati dovrà avvenire entro il mese di ottobre 2020, previa analoga procedura.

Le parti entro il mese di luglio 2020 effettueranno un monitoraggio dell'applicazione delle presenti linee di indirizzo da parte delle aziende, anche al fine dell'allocazione delle risorse accantonate.

Mercoledì, 20 maggio 2020

Per la Regione del Veneto

L'Assessore alle politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali

Manuela Lanzarin

(F.to)

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

Dott. Domenico Mantoan

(F.to)

Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR

Dott. Claudio Costa

(F.to)

Per le Organizzazioni Sindacali

del Comparto Sanità

FP CGIL

(F.to)

CISL FP

(F.to)

UIL FPL

(F.to)

FIALS

(F.to)

FSI-USAE

(F.to)

NURSING UP

(F.to)